



COMUNE DI ESCOLCA
PROVINCIA DI CAGLIARI

Regolamento comunale per l'erogazione di contributi per la pratica sportiva

Approvato con deliberazione C.C. n. 32 del 19.10.2015

Art. 1 – FINALITÀ

1. Il comune di Escolca riconosce la funzione sociale delle attività motorie, sportive e ricreative, ne promuove la cultura, la pluralità e la pratica, quale strumento di inclusione sociale, di benessere e di salute, nonché di formazione culturale, civile ed educativa, specie dei giovani.
2. A tal fine:
 - Concede contributi annui a sostegno delle attività delle associazioni sportive a carattere dilettantistico operanti nel proprio territorio (contributi ordinari);
 - Promuove la diffusione della pratica sportiva mediante interventi finanziari diretti a sostenere iniziative e manifestazione di interesse sportivo (contributi straordinari)

Art. 2 – ALBO COMUNALE

1. È istituito l'albo comunale delle associazioni sportive dilettantistiche a norma dell'art. 10 della Legge Regionale 17 maggio 1999, n. 17, la cui formazione è tenuta e demandata al servizio competente.
2. L'albo contiene, per ciascun sodalizio operante in ambito comunale, tutti gli elementi utili alla sua identificazione e classificazione.
3. L'Amministrazione Comunale, con appositi stanziamenti di bilancio:
 - a) Promuove la realizzazione e il miglioramento di impianti e di attrezzature;
 - b) Provvede alla concessione di contributi per l'attività svolta da società sportive;
 - c) Provvede alla concessione di contributi per manifestazioni sportive di interesse nazionale, regionale, provinciale, comunale.
4. Le società sportive al fine di ottenere l'iscrizione all'albo comunale, dovranno produrre la seguente documentazione:
 - a) Atto costitutivo della società o ente, con allegato statuto dal quale si evinca che la società o l'ente non perseguono finalità di lucro;
 - b) Essere affiliati a Federazioni facenti parte del CONI o ad Enti o Federazioni nazionali di promozione sportiva;
 - c) Generalità degli atleti tesserati;
 - d) Rendiconto della gestione economica dell'anno precedente;
 - e) Composizione degli organi direttivi;
 - f) Sede sociale.

Art. 3 – CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE (CONTRIBUTI ORDINARI)

1. La concessione di contributi a sostegno dell'attività delle associazioni sportive operanti nel territorio comunale è disciplinata dal presente regolamento.
2. Non potranno essere accolte le domande di quelle associazioni sportive che avranno, nel corso dello stesso anno, presentato altre domande di contributo all'Amministrazione Comunale ai sensi della Legge 241/90 e dell'apposito regolamento comunale, per le stesse finalità.
3. Nell'assegnazione dei contributi ordinari, il responsabile del servizio valuterà:
 - a) L'importo della quota di iscrizione;
 - b) Il numero degli atleti: residenti fino a 16 anni, residenti sopra i 16 anni e non residenti, come specificato nei criteri di ripartizione del contributo ordinario;
 - c) Il contributo della stessa associazione nella manutenzione ordinaria (manodopera e altro) nel miglioramento degli impianti e attrezzature;

4. Possono beneficiare dei contributi a sostegno delle attività motorie sportive, ricreative e di valenza sociale le associazioni sportive a carattere dilettantistico regolarmente iscritte all'albo comunale e operanti in ambito regionale e/o provinciale;
5. Per poter accedere ai contributi comunali, le società sportive devono:
 - a) Essere costituite con sede sociale in Escolca;
 - b) Svolgere la propria attività del territorio di Escolca;
 - c) Essere affiliate al CONI o ad Enti o Federazioni nazionali di promozione sportiva;
 - d) Praticare regolare attività agonistica durante l'anno attraverso la partecipazione a campionati o a manifestazioni ufficiali organizzate dalle federazioni e/o dagli enti di promozione sportiva o da coordinamenti e strutture aderenti agli stessi.

Art. 4 – DOMANDE DI CONTRIBUTO

1. Le domande di contributo, da redigersi secondo lo schema elaborato dal competente ufficio comunale, sono presentate dal legale rappresentante dell'associazione e devono contenere:

- a) I dati identificativi del legale rappresentante (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, codice fiscale);
 - b) I dati identificativi dell'associazione (denominazione, sede, codice fiscale, codice/i di affiliazione/i, coordinate bancarie compreso IBAN);
 - c) Bilancio o rendiconto, espresso in termini di cassa, riferito all'anno precedente a quello della domanda;
 - d) Bilancio preventivo riferito all'anno in corso;
 - e) Elencazione autocertificata delle discipline sportive organizzate dalla associazione con diretto riferimento dell'ambito in cui viene praticata (ente o altra organizzazione);
 - f) Numero degli atleti iscritti a di quelli tesserati riferiti all'anno di presentazione della istanza, distinti per età e residenza;
 - g) Relazione sulle attività svolte dall'associazione nell'anno sportivo precedente a quello della domanda, tra cui elencazione dei campionati o delle manifestazioni a carattere internazionale, nazionale, regionale, provinciale e locale cui l'associazione ha partecipato nell'anno precedente a quello della domanda (con l'elencazione dell'eventuali opere di migioria che devono essere regolarmente autorizzate e di eventuali lavori di manutenzione ordinaria degli impianti);
 - h) Elencazione delle varie attività e iniziative organizzate o promosse a vari livelli, sulla qualità degli eventi, sulla quantità di cittadini coinvolti, etc.;
 - i) Certificato rilasciato dalla Federazione affiliata al CONI o ad Enti o Federazioni nazionali di promozione sportiva riferita all'anno in corso;
 - j) Quota di iscrizione alla federazione sportiva, relativa all'anno di presentazione dell'istanza, anche se versata nell'anno precedente.
2. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al trentuno marzo di ogni anno.

Art. 5 – EROGAZIONE CONTRIBUTI

1. I contributi ordinari vengono concessi con determinazione del responsabile del servizio amministrativo;
2. I contributi straordinari, la cui domanda dovrà pervenire almeno 30 giorni prima dell'evento da finanziare, vengono concessi con determina del responsabile del servizio su proposta di deliberazione della giunta comunale sentito il parere non vincolante della Commissione allo sport se istituita tenendo conto della finalità e della tipologia dell'iniziativa.

Sarà cura dell'ufficio competente pubblicare l'apposito bando per l'erogazione dei contributi che tenga conto dei criteri elencati al punto 3 e 4.

Art. 6 – CRITERI RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Il contributo ordinario massimo erogabile per una società non potrà essere superiore al 50% del totale del contributo ordinario stanziato dall'amministrazione comunale se le richieste sono più di una;
2. l'erogazione del contributo ordinario o straordinario avverrà nelle seguenti modalità:
 - a) 75% del contributo concesso come anticipo dell'attività finanziata;
 - b) Restante 25% del contributo concesso a seguito della rendicontazione dell'attività finanziata.
3. Nel conteggio degli atleti, le società sportive devono escludere il numero dei ragazzi per i quali beneficiano dei contributi per i corsi di formazione sportiva.
4. Nella eventualità che la somma prevista in bilancio non sia sufficiente a coprire tutto il fabbisogno, si applicherà un eguale percentuale di riduzione ad ogni singola società sportiva ammessa al beneficio.

Art. 7 – ESCLUSIONE

Non possono accedere ai contributi le società sportive per le quali sia accertata la morosità nei versamenti per diritti vantati dall'Amministrazione su entrate o incassi di qualsiasi specie, in osservanza di norme legislative, regolamentari o contrattuali e/o le società che risultano inadempienti contrattualmente con la stessa amministrazione.

Art. 7 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore con la scadenza del termine di pubblicazione della delibera di approvazione.